

Avvocato Luigi Ventriglia –via San Vito n.48 -92100- Agrigento

Tel.fax.0922556134 –pec:luigiventriglia@avvocatiagrigento.it

## **TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANIA**

### **RICORSO EX ART. 409 C.P.C.**

#### **Con contestuale istanza cautelare**

\*\*\*

Per l'annullamento previa sospensiva dell'O.M.N.182 DEL 23 MARZO 2020 e di tutti gli atti del Ministero dell'Istruzione , concernente la mobilita' dell'anno scolastico 2020/2021 del personale docente , educativo ed ata , nella parte in cui non prevedono che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá rispetto alle nuove assunzioni . Tale stato dei fatti genererebbe "un inammissibile rovesciamento delle prioritá, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilitá dei docenti già in ruolo". E per l'annullamento del Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;

\*\*\*

Per la sig. BELLANCA MARIA VINCENZA C.F. BLLMVN70P62A089H rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ventriglia C.F.VNTLGU74T01G273N , giusta procura in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata per la carica presso lo studio dell'Avv. Ventriglia Luigi, via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 –Pec: [luigiventriglia@avvocatiagrigento.it](mailto:luigiventriglia@avvocatiagrigento.it) –;

ricorrente

### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca** ,nella persona del Ministro *pro tempore*, c/o *Avvocatura Generale dello Stato*, Via dei Portoghesi n. 12 00186 – Roma;

### **PREMESSO**

Che la ricorrente è una docente della scuola primaria , titolare di cattedra con contratto a tempo indeterminato -TIPO POSTO COMUNE.



Che la ricorrente ha presentato domanda di mobilità' nella provincia di Agrigento , ma il risultato è stato negativo.

la ricorrente ha diritto ad ottenere la mobilità' in quanto la stessa ha un padre in situazione di disabilità' ex art. 104/92, art. 3 comma 3 ;

che la ricorrente è l'unica a prestare assistenza in qualità' di referente unico al sig. BELLANCA GAETANO.

Relativamente alla cennata grave situazione familiare, si ritiene doveroso rappresentare quanto segue, al fine di far meglio comprendere la vicenda tutta, che certamente merita di essere attenzionata.

In particolare il padre , versa in gravissime condizioni di salute e, per tale ragione, in seguito agli opportuni accertamenti sanitari, è stata riconosciuto " INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ... ", ed è stato altresì riconosciuto "Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell 'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104 ", giusti Verbalì definitivi della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile e per l'Accertamento dell' Handicap.

Come si evince dai sopra citati Verbalì, la menzionata Commissione medica ha accertato che il suddetto padre è affetto da gravi patologie , e necessita di assistenza continua h24, senza la quale rischierebbe di incorrere in un decesso .

La citata grave situazione di salute in cui versa il padre dell'odierna ricorrente viene affrontata, per quanto possibile dalla stessa docente, la quale, quando libera dall'attuale impegno, assicura, compatibilmente con le altre esigenze la necessaria assistenza al padre.

**Inoltre la ricorrente così come da documentazione allegata è una docente da oltre dieci anni , e pertanto chiede la movimentazione richiesta alla luce della nuova giurisprudenza allegata , nella parte in cui non prevedono che**



**la mobilita' stessa debba avvenire con priorit  rispetto alle nuove assunzioni.**

**In fatto**

**Che la ricorrente   una docente della scuola primaria, di ruolo da almeno dieci anni , la quale ha fatto anche quest'anno domanda di mobilita' interprovinciale per l'anno scolastico 2020/2021, per ottenere dopo tanti anni di sacrificio di lavorare vicino alla residenza del proprio nucleo familiare.**

**Che l'O.M. del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri provvedimenti del MIUR risulterebbero illegittimi in quanto darebbero la priorit  e la preferenza alle nuove immissioni in ruolo, rispetto alla mobilita' dei docenti gia' in ruolo.**

**\*\*\***

**Violazione di legge o erronea applicazione:**

L'art. 470 D.Lgs. 297/94, invece, recita "Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalit  per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonch  per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilit  da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilit  professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorit  tra le varie operazioni di mobilit , i criteri e le modalit  di formazione delle relative graduatorie, nonch  i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i



passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte della ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla ordinanza ministeriale e alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime



siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

La questione di diritto sollevata dalla ricorrente è stata di recente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, seppur solamente in sede cautelare (ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 aprile 2019, n. 2367, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3722 del 22.7.2019, in assenza di ulteriori precedenti).

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato: “L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

Un ulteriore spunto in materia è offerto dall’art. 30, co. 2 bis D.Lgs. 165/01, il quale detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla



stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che “nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico” (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).

Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).

Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.



- Pertanto:
- Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che venga dichiarata l'illegittimità l'ordinanza ministeriale del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri atti del Ministero della Pubblica Istruzione , concernente la mobilità', e per l'effetto si chiede che venga data precedenza alla mobilità' rispetto alle nuove immissioni in ruolo .
- **ISTANZA DI SOSPENSIONE**
- Sussistono giusti e fondati motivi per invocare la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
- Gravissime e senz'altro irreparabili, le conseguenze derivanti dall'efficacia degli stessi debbono, peraltro agevolmente, ravvisarsi nelle profonde ripercussioni che la ricorrente in atto già subisce in ragione del rigetto illegittimamente patito.
- E' di tutta evidenza che il perdurare degli effetti rovinosi degli atti impugnati vanificherebbe irrimediabilmente, definitivamente azzerandolo, l'ingente sacrificio posto in essere dalla ricorrente.
- Di tutta evidenza, nel caso di specie il **periculum in mora** può con immediatezza ravvisarsi in quanto la ricorrente ha un padre affetto da gravi patologie ed è l'unica referente in grado di assistere il padre, pertanto non ha la possibilità di attendere l'apertura di una nuova Ordinanza sulla mobilità', in quanto in data successiva potrebbe non esserci più posto disponibile con conseguente grave nocumento economico e psicologico della ricorrente.
- Pena l'ineluttabile pregiudizio in danno degli stessi utilità della tutela giurisdizionale azionata con il ricorso principale e ulteriore violazione del



principio di effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito dall'art. 24.

- A conferma della necessità di un intervento cautelare da parte di codesto Ecc.mo Tribunale, si osserva inoltre che la ricorrente si trova suo malgrado costretto a permanere in una sorta di limbo giuridico amministrativo, ovvero a subire in una condizione di assoluta incertezza e precarietà le conseguenze negative del rigetto subito a seguito di un iter burocratico arbitrariamente protratto ben oltre i termini di legge.
- E' evidente pertanto che soltanto l'intervento istituzionale di codesto Ecc.mo Tribunale consentirebbe di rimuovere la situazione di grave stallo come sopra accusata, dalla quale ad oggi non sembrano individuarsi possibili ed alternative vie d'uscita.
- Non altrimenti neutralizzabili (se non con la sospensione dei provvedimenti impugnati), gli effetti gravemente dannosi scaturenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati verrebbero dunque a compiersi in via definitiva ed irreversibile, atteso che in tal caso la sentenza definitiva di accoglimento, quand'anche ad essa si pervenisse, giungerebbe troppo tardi a male oramai irrimediabilmente compiuto, risultando nella sostanza delle cose inutiliter data.
- Con riferimento, poi, all'elemento del **fumus boni juris** si richiamano, a riprova della ragionevole parvenza del diritto vantato dalla ricorrente, le ragioni poste a sostegno dei motivi di gravame.

- §§§§ §§§§ §§§§

- Per l'anzidetto,

- **VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI CATANIA SEZ. LAVORO**





- **accogliere la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;**
- dichiarare e accertare il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilita' per l'anno 2020-2021 stessa debba avvenire con prioritá' rispetto alle nuove assunzioni, e per l'effetto trasferire la ricorrente nella provincia di Agrigento.
- **ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilita' stessa debba avvenire con prioritá' rispetto alle nuove assunzioni in via cautelare per tutti i motivi sopra esposti ;**
- adottare ogni altra statuizione di legge anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
- Si dichiara che il valore della causa è indeterminato;
- Salvo ogni altro diritto;

Agrigento, Catania , li 03.11.2020

Avv. Ventriglia Luigi

